

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF**

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 29 marzo 2007

e modificato con deliberazioni nn. 12 del 19 febbraio 2008, 27 del 6 luglio 2012, 16 del 25 marzo 2019 e n.19 del 12 aprile 2022.

Articolo 1

APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune applica l'addizionale Comunale all'IRPEF. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006.

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art.1 comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune. In assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006.
3. Per l'anno 2022 viene stabilita l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche dello 0,8 punti percentuali.
4. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it ai sensi dell'art. 14 comma 8 del D.Lgs. n. 23 del 2011.

Articolo 3

ESENZIONI

1. L'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta per redditi fino a euro 18.000 (diciottomila), determinati secondo le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 360 del 28 settembre 1998 e successive modificazioni.
2. Per redditi che superano la soglia di esenzione di euro 18.000 (diciottomila), l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è dovuta sull'intero ammontare del reddito stesso.

Articolo 4

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 29 marzo 2007, n. 15 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e cioè dal 5 aprile 2007 al 5 maggio 2007.

Il presente regolamento è stato modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 19 febbraio 2008, n. 12 (e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal 25 febbraio al 26 marzo 2008), con deliberazione del 6 luglio 2012, n. 27 (e pubblicato all'Albo Pretorio dal 17 luglio al 16 agosto 2012), con deliberazione del 25 marzo 2019, n. 16 (e pubblicato all'Albo Pretorio dal 3 al 18 aprile 2019) e con deliberazione del 12 aprile 2022, n. 19 (e pubblicato all'Albo Pretorio dal 19 Aprile al 4 Maggio 2022)

ESECUTIVITA'

La deliberazione di C.C. n. 19 del 12 aprile 2022 è diventata esecutiva il giorno 29 aprile 2022.

PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio *on-line* del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 19 Aprile al 4 Maggio 2022.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è entrato in vigore in data 5 Maggio 2022, cioè il giorno successivo ai quindici giorni di pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line*.